

Repertorio n. 2139/1282 -----

----- **ATTO MODIFICATIVO** -----

DELLO STATUTO DI "ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F. - CASA DELLA GIOVANE" o "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A.C.I.S.J.F. - ASSOCIAZIONE DI COMO - CASA DELLA GIOVANE" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciannove (19) del mese di maggio, -----

a Como, nel mio studio in via Pessina n. 3, -----
davanti a me ROBERTO CASPANI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ----
è personalmente comparsa: -----

Simona Saladini, nata a Como il 15 novembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione *infra* indicata, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo di -----

"ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F. - CASA DELLA GIOVANE" o "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A.C.I.S.J.F. - ASSOCIAZIONE DI COMO - CASA DELLA GIOVANE" -

con sede in Como, via Borgovico n. 182, codice fiscale e partita IVA 00600120133, riconosciuta con decreto del presidente della Regione Lombardia n. 15165 del 7 agosto 2002, iscritta nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 1489 dall'8 agosto 2002, iscritta al REA presso la CCIAA di Como-Lecco al n. CO-273819 (di seguito anche "**associazione**"). -----

Detta componente, della cui identità personale io notaio sono certo, -----

----- **premessò che:** -----

(I) con atto in data 5 aprile 2022 n. 1955/1162 di rep. a mio rogito (registrato a Como l'11 aprile 2022 al n. 7521), l'assemblea straordinaria dell'associazione ha deliberato: --

1°) - di approvare e di adottare il nuovo statuto che è stato allegato al predetto atto sotto la lettera "C" (di seguito anche "**Statuto**"), quale sua parte integrante e sostanziale, dandosi atto in particolare che l'associazione assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI COMO - Organizzazione di Volontariato (ODV)", in forma abbreviata "A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI COMO ODV"; -----

2°) - di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, sezione associazioni di volontariato, con conseguenti ottenimento della personalità giuridica e sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia; -----

3°) - di incaricare i componenti del consiglio direttivo affinché, agendo in via tra di loro disgiunta, abbiano a com-

Registrato a Como
il 20 maggio 2022
n.10808 Serie: 1T
con Euro 200,00

piere tutti gli adempimenti necessari od opportuni per l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, con facoltà di apportare allo Statuto ogni e qualsiasi modifica od integrazione richiesta; -----

(II) con comunicazione inviata via PEC il 4 maggio 2022, la Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, ha richiesto la modifica degli artt. 9 e 14 dello Statuto; -----

----- tutto ciò premesso -----
Simona Saladini, avvalendosi dei poteri e delle facoltà ad essa conferiti, dà atto che, in ossequio alla richiesta della Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia: -----

(A) l'articolo 9 dello Statuto viene modificato ed assume il seguente letterale tenore: -----

"Articolo 9 - Gli associati -----

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone integralmente gli scopi, presentano domanda scritta e vi sono ammessi, quali Soci Ordinari, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo. -----

Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV che siano associati. -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore ed integrare il numero entro un anno. -----

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. -----

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. ----

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. -----

3. I soci hanno l'obbligo di: -----

a) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettando lo spirito animatore; -----

b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, -----

astenedosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione; -----

c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute; -----

d) versare i contributi associativi nella misura e con la modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

4. I soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale hanno il diritto di: -----

a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall'Associazione; -----

b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto della vita sociale; -----

c) partecipare, anche per delega, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, con diritto di voto e di parola; ----

d) elettorato attivo e passivo per le cariche associative, con le modalità ed i limiti previsti dal presente statuto; --

e) esaminare i libri sociali; -----

f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore. -----

5. La qualità di socio ha durata indeterminata e si perde, oltre che per decesso o per recesso, per esclusione (in caso di mancato versamento, per due anni consecutivi, del contributo annuale; di assenza, per almeno tre volte consecutive, alle riunioni dell'assemblea, ovvero per gravi motivi), deliberata con le modalità previste dal presente statuto. -----

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente e al socio. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Contro il provvedimento di esclusione è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi. -----

6. Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi e restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi."; -----

(B) l'articolo 14 dello Statuto viene modificato ed assume il seguente letterale tenore: -----

"Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, previa determinazione del numero da parte

dell'Assemblea all'atto della nomina. -----
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito con deliberazione della prima Assemblea convocata secondo le disposizioni del presente statuto. -----
Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti all'inizio del mandato triennale. -----
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori. -----
La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età. -----
2. Il Consiglio Direttivo: -----
a) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione; -----
b) si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; -----
c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, fino a due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere; con delibera motivata, assunta dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ogni nomina può essere revocata anche prima della naturale scadenza del mandato; ----
d) delibera, con provvedimento motivato, sull'ammissione a socio della persona che ne ha presentato domanda scritta; ----
e) delibera, nei casi previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l'esclusione dell'associato contro cui lo stesso può ricorrere alla ratifica dell'Assemblea; -----
f) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della A.C.I.S.J.F. - FEDERAZIONE NAZIONALE; -----
g) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione previsti dagli articoli 5 e 6 del presente statuto e adotta tutti gli opportuni provvedimenti; -----
h) determina, entro novembre dell'anno precedente, la quota annuale che i soci devono versare all'Associazione tenuto conto della quota da versare all'A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE; -----
i) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, a mezzo del suo Presidente;
j) propone eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre alla approvazione della Assemblea in sessione straordinaria dei soci; -----
k) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche; -----

l) predispone il Bilancio consuntivo annuale e il Preventivo economico dell'Associazione predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria unitamente alla Relazione del Tesoriere e alla Relazione dell'Organo di Controllo, se nominato; predispone il bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

m) può affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione, con i conseguenti poteri di amministrazione ed la relativa legale rappresentanza, tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo; -----

n) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza e/o di necessità dal Presidente; -----

o) attua le deliberazioni dell'Assemblea. -----

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica che dia la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

4. Le riunioni sono presiedute, salvo rinuncia, dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona designata a maggioranza dai partecipanti alla riunione. Si tengono presso la sede dell'Associazione, o altrove, purché in Italia, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione. -----

5. Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede. -----

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. -----

7. Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza. -----

8. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione, il Revisore Legale (se nominato) e i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).". -----

----- ooo000ooo -----

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa. -----

Simona Saladini mi consegna lo statuto aggiornato che si al-

lega al presente atto sotto la lettera "A", dispensato io notaio dal darne lettura. -----

Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto alla comparente che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore sedici e ventisette minuti. -----

Occupava 2 (due) fogli per 5 (cinque) facciate intere e parte della sesta. -----

Firmato: Simona Saladini -----

Firmato: Roberto Caspani notaio -----

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO
DELLA GIOVANE – A.C.I.S.J.F. – PROTEZIONE DELLA GIOVANE –
ASSOCIAZIONE DI COMO - Organizzazione di Volontariato (ODV)
STATUTO
TITOLO I
ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –
FINALITA' – COMPITI

Articolo 1 - Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – A.C.I.S.J.F. – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI COMO – Organizzazione di Volontariato (ODV) è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (di seguito "A.C.I.S.J.F." o "Associazione") ai sensi della vigente normativa. A.C.I.S.J.F. è una associazione privata di fedeli laici, regolata dal presente statuto e dalle norme di legge, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale, dai principi generali dell'ordinamento e dal diritto canonico, in quanto applicabile. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione di giovani donne, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'Associazione è un Ente di diritto privato giuridicamente riconosciuto. Essa è stata costituita con atto pubblico del 27 giugno 2002.

L'Associazione aderisce alla A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza e nell'ambito della propria autonomia di iniziativa.

Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come obbligatorie, è stato sottoposto alla preventiva approvazione di A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 2 - Denominazione

La denominazione dell'Associazione è "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – A.C.I.S.J.F. – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI COMO - Organizzazione di Volontariato (ODV)", da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI COMO ODV".

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Como, via Borgovico n. 182.

Il trasferimento della sede legale all'intero dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione da parte dell'organo amministrativo agli uffici competenti.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera

Simona Selo

reggini

dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Finalità

Secondo l'enunciazione dell'art. 1 del presente statuto e coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, l'Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art. 5 dell'attuale Statuto dell'A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE:

- a) l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
- b) l'Associazione si propone di promuovere l'integrale realizzazione di giovani donne in difficoltà e di adolescenti in situazione di disagio (senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale), affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

Articolo 6 - Attività

L'Associazione svolge in via esclusiva, principalmente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- * formazione universitaria e post-universitaria;
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- * alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, e coerentemente con l'indirizzo generale dell'A.C.I.S.J.F. - FEDERAZIONE NAZIONALE, l'Associazione intende favorire e sostenere, anche indirettamente, tutti quei servizi sociali che si ritengono utili e opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio la gestione di strutture di accoglienza, anche abitativa, e di comunità educative per adolescenti, nonché svolgere qualsiasi altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari e cioè in grado di arrecare benefici a donne e ad adolescenti svantaggiati.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle a esse strumentali, conseguenti e connesse, A.C.I.S.J.F. può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Tutte le attività svolte, connesse o accessorie, non devono essere incompatibili con la sua natura di associazione e sono realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Essa inoltre metterà a disposizione e scambierà con le altre associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo loro indicazioni e suggerimenti concreti.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni vigenti.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Struttura organizzativa della Associazione

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di A.C.I.S.J.F. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Sono associati le persone fisiche o altri enti ODV che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto, che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse e che abbiano ottenuto l'ammissione secondo quanto previsto dal presente statuto.

L'Associazione aderisce, in qualità di socio, all'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE FEDERAZIONE NAZIONALE, con sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo statuto, e assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e accetta lo statuto impegnandosi a osservarlo.

L'associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo della A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione "A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane Associazione di Como".

Articolo 8 - Autonomia

L'Associazione ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica e operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dall'A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo statuto.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici (ai sensi delle leggi vigenti), nonché con gli Enti privati che perseguano scopi analoghi.

Articolo 9 – Gli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone integralmente gli scopi, presentano domanda scritta e vi sono ammessi, quali Soci Ordinari, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV che siano associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla



costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

3. I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettando lo spirito animatore;
- b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione;
- c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
- d) versare i contributi associativi nella misura e con la modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. I soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale hanno il diritto di:

- a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall'Associazione;
- b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto della vita sociale;
- c) partecipare, anche per delega, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, con diritto di voto e di parola;
- d) elettorato attivo e passivo per le cariche associative, con le modalità ed i limiti previsti dal presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

5. La qualità di socio ha durata indeterminata e si perde, oltre che per decesso o per recesso, per esclusione (in caso di mancato versamento, per due anni consecutivi, del contributo annuale; di assenza, per almeno tre volte consecutive, alle riunioni dell'assemblea, ovvero per gravi motivi), deliberata con le modalità previste dal presente statuto.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente e al socio. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Contro il provvedimento di esclusione è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi.

6. Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha,

comunque, l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi e restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (se nominato);
- il Revisore Legale (se nominato).

Articolo 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente; si distingue in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Hanno diritto di intervento e di voto gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati alla data dell'assemblea ed in regola con il pagamento del contributo annuale.

Hanno diritto di partecipare, con facoltà di intervento e senza diritto di voto:

- il Presidente della A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE, anche a mezzo di un suo delegato;
- i membri dell'Organo di Controllo (se nominato) e il Revisore Legale (se nominato);
- l'Assistente Ecclesiastico (se nominato).

L'Assemblea dei soci potrà svolgersi tramite videoconferenza o altre modalità telematiche che permettano l'idonea identificazione dei partecipanti e l'espressione di voto potrà essere espressa anche in modalità elettronica o per corrispondenza.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

6. La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante avviso da comunicare, minimo 8 (otto) giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare a mezzo raccomandata, anche a mano, posta elettronica, telegramma o altra forma telematica, che dia la prova di avvenuto ricevimento.

Per le Assemblee elettive e straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

L'avviso può contenere anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Articolo 12 – Assemblea in sessione ordinaria

1) L'Assemblea in sessione ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo; ed in particolare:

Siroa Sade

reofani

- approva, dopo dibattito, il programma presentato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio e il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti;
- elegge, tra gli associati, il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo (se necessario) e anche il Revisore Legale (se obbligatorio);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione dell'eventuale Preventivo economico dell'anno seguente. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore fino a 3 (tre) deleghe di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri del Consiglio Direttivo, salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

5) L'Assemblea è presieduta, salvo rinuncia, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona nominata a maggioranza dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un segretario per la redazione del verbale.

6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

9) I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Articolo 13 – Assemblea in sessione straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modificazione dello statuto della Associazione;

- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- scioglimento della Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.

2. Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il *quorum* della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti articoli 11 e 12 e dal regolamento, se approvato.

3. L'Assemblea straordinaria avente a oggetto l'approvazione o la modificazione dello statuto è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

5. Le delibere relative alle modifiche del presente statuto dovranno essere inviate entro 30 (trenta) giorni alla A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE, per le verifiche di competenza della stessa.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito con deliberazione della prima Assemblea convocata secondo le disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti all'inizio del mandato triennale.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;

b) si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;

c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, fino a due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere; con delibera motivata, assunta dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ogni nomina può essere revocata anche prima della naturale scadenza del mandato;

d) delibera, con provvedimento motivato, sull'ammissione a socio della persona che ne ha presentato domanda scritta;

e) delibera, nei casi previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l'esclusione dell'associato contro cui lo stesso



- può ricorrere alla ratifica dell'Assemblea;
- f) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della A.C.I.S.J.F. – FEDERAZIONE NAZIONALE;
 - g) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione previsti dagli articoli 5 e 6 del presente statuto e adotta tutti gli opportuni provvedimenti;
 - h) determina, entro novembre dell'anno precedente, la quota annuale che i soci devono versare all'Associazione tenuto conto della quota da versare all'A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE;
 - i) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, a mezzo del suo Presidente;
 - j) propone eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre alla approvazione della Assemblea in sessione straordinaria dei soci;
 - k) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
 - l) predispose il Bilancio consuntivo annuale e il Preventivo economico dell'Associazione predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria unitamente alla Relazione del Tesoriere e alla Relazione dell'Organo di Controllo, se nominato; predispose il bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - m) può affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione, con i conseguenti poteri di amministrazione ed la relativa legale rappresentanza, tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - n) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza e/o di necessità dal Presidente;
 - o) attua le deliberazioni dell'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. Le riunioni sono presiedute, salvo rinuncia, dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona designata a maggioranza dai partecipanti alla riunione. Si tengono presso la sede dell'Associazione, o altrove, purché in Italia, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.
5. Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
7. Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.
8. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione, il Revisore Legale (se nominato) e i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Articolo 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e/o necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

2. Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 16 – I Vice Presidenti

I Vice Presidenti:

a) hanno i medesimi compiti (compresa la legale rappresentanza) del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano di età, e in sua assenza, dall'altro Vice Presidente se nominato;

b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.

Articolo 17 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria sia del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispose il Bilancio annuale consuntivo nonché il Preventivo economico della Associazione e, accompagnati da una propria Relazione, li sottopone al Consiglio Direttivo per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 19 – L'Assistente Ecclesiastico

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in



collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico dell'A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 20 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in ogni caso, se deciso dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e, se non monocratico, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, ai quali si applica l'art. 2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. I componenti l'Organo di Controllo sono rieleleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, salvo quanto disposto dall'art. 21 dello statuto; in tale ipotesi, l'Organo di Controllo dovrà essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (se obbligatorio) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su fatti di gestione rilevanti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci e vengono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Revisione legale

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'Associazione deve nominare a sua scelta, un Revisore legale dei conti, ovvero una Società di revisione legale ovvero un Collegio di Revisori dei Conti, tutti iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore Legale dei conti, la Società di revisione legale, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti rappresentano l'organo di controllo economico e finanziario e ad esso compete lo svolgimento delle funzioni di revisione legale a norma di legge.

I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del Bilancio consuntivo annuale ai risultati delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il Bilancio consuntivo all'Assemblea ordinaria dei soci;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, senza diritto di voto.

Qualora nominato il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti scelti esclusivamente tra gli iscritti all'Albo dei

Revisori Legali e nominati dall'Assemblea ordinaria per un triennio.
L'organo di revisione legale, se eletto, dura in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili per più mandati anche consecutivi.
I Revisori dei Conti esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la natura di associazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE

Articolo 22 – *Esercizio finanziario e Bilancio*

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Bilancio consuntivo comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di ciascun esercizio ed è accompagnato, oltre che dalla Relazione del Tesoriere, anche da una apposita Relazione a cura dell'Organo di Controllo (se nominato), salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 23 – *Bilancio sociale*

L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, deve redigere annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 24 – *Libri e scritture contabili*

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e secondo modalità previamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – *Patrimonio*

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili già in dotazione e da quelli che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificamente destinati al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione deliberati a incremento del patrimonio disponibile come riserve.

In ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare viene contabilmente individuato nel Patrimonio netto complessivo un Fondo Permanente di Dotazione indisponibile (patrimonio minimo) di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Simone S...

reggiani

Articolo 26 – Entrate

Le entrate della Associazione -in quanto ODV- sono costituite da:

- a) quote associative eventualmente deliberate e contributi volontari degli aderenti;
- b) contributi di privati, Enti e persone fisiche;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari, non specificamente destinati al patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- i) ogni altro provento derivante anche da iniziative compatibili con le finalità sociali o dalle rendite del patrimonio;
- l) avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo annuale e non destinati al patrimonio dall'Assemblea ordinaria, tenendo comunque sempre presente l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 27 – Gratuità delle cariche e prestazioni dei soci

Tutte le cariche dell'Associazione, a eccezione del Revisore Legale e dei componenti l'Organo di Controllo, sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. Può essere riconosciuto al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, oltre ai membri dell'Organo di Controllo ed eventualmente al Revisore Legale, il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, il tutto nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017.

A.C.I.S.J.F., nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 29 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla

legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 30 – Responsabilità ed assicurazioni degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 31 – Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente statuto.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità identiche o analoghe, indicato dall'Assemblea straordinaria deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, e comunque secondo quanto specificamente disposto dalle leggi in materia.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 32 – Rinvio norme

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni, in quanto applicabili, nonché le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Como, 19 maggio 2022



Certifico io sottoscritto dottor Roberto Caspani, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente copia, composta di dieci mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegato.

Como,